

ALLEGATO A



COMUNE DI CASTELFIDARDO *Provincia di Ancona*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera di C.C. n. del



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

SOMMARIO

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 – SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 – ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 5 – BASE IMPONIBILE

Articolo 6 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 8 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 –CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 – SCUOLE STATALI

Articolo 14 – TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 15 – TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 16 – RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Articolo 18 – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Articolo 19 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Articolo 20 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 21 –RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID - 19

Articolo 22 – VERSAMENTI

Articolo 23 – VERSAMENTI MINIMI ED INTERESSI

Articolo 24 – DICHIARAZIONE

Articolo 25 – CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 26 – RIMBORSI

Articolo 27 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 28– VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Articolo 29– SANZIONI

Articolo 30– RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 31– CONTENZIOSO

Articolo 32– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 33– NORMA DI RINVIO

Articolo 34– ENTRATA IN VIGORE



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoio altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra condomini;
 - c) locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
 - d) locali e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di due dei pubblici servizi di rete (gas, acqua, luce) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita,



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o poiché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad almeno due dei servizi a rete (gas, acqua, luce);
 - b) i locali e le aree a destinazione diversa dalle abitazioni privi di arredamento, impianti, attrezzature, e comunque quando non risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi;
 - c) la parte delle unità immobiliari con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le unità immobiliari inagibili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze permessi, concessioni od



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

- autorizzazioni limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. L'inagibilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

1. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 2 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze e sporgenze realizzati per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (*ad esempio planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale*), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
7. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 6

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, secondo il D.P.R. 158/99 come di seguito specificato:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Famiglie di 1 componente
2	Famiglie di 2 componenti
3	Famiglie di 3 componenti
4	Famiglie di 4 componenti
5	Famiglie di 5 componenti
6	Famiglie di 6 o più componenti

Utenze non domestiche

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni e autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast
9	Case di cura e di riposo, caserme, altre collettività
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, negozi di beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccherie
15	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari (pane e pasta, salumi e formaggi)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club, sale da ballo

2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

Articolo 7

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 8

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 24,



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
4. Per le utenze domestiche condotte da cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

6. Per le utenze domestiche affittate per periodi inferiori a sei mesi il numero degli occupanti si presume pari a due unità, salva diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 22, comma 2, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 11

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'art. 6 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento all'attività, risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività può essere effettuato anche sulla



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 13 SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Articolo 14 TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 15 TRIBUTO PROVINCIALE



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come disposto dall'art. 1 comma 666 della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

Articolo 16

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di consegna della compostiera ovvero della presentazione di apposita istanza presso il Servizio Ambiente Igiene Urbana del Comune nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, a seguito di verifiche d'ufficio.

Articolo 17

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI-RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, o vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilabili e di rifiuti speciali non assimilabili, l'individuazione della superficie imponibile è calcolata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento distinte per tipologia di attività economica:

Categoria di attività	% abbattimento della superficie totale
Distributori di carburante	20%
Falegnamerie	20%



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Tipografie, stamperie, incisioni	15%
Officine di carpenteria metallica	15%
Autofficine, autocarrozzerie, gommisti, moto riparatori	50%

3. Per qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco la percentuale di abbattimento è del 15%.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale non assimilabile in via esclusiva, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
5. Per poter fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, è necessario:
 - a) indicare nella denuncia originaria e/o di variazione le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi;
 - b) allegare una planimetria quotata dei locali/aree oggetto della denuncia;
 - c) allegare documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni di legge vigenti (*a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture dimostranti l'avvenuta prestazione, MUD*).

Articolo 18

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Per le utenze non domestiche che avviano direttamente o tramite soggetti autorizzati al riciclo rifiuti speciali assimilati è prevista una riduzione della sola quota variabile della tariffa del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti avviata al riciclo. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. La percentuale di riduzione, che comunque non può essere superiore al 15% della quota variabile del tributo, viene calcolata come segue:



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

$$\% \text{ Riduzione} = \frac{\text{Totale_rifiuti_assimilati_avviati_a_riciclo}}{Kd \times mq} \times 100$$

ove per Kd si intende il coefficiente di produttività di cui al DPR 158/1999, preso in considerazione per il calcolo della tariffa. I soggetti interessati dovranno presentare richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che permettano di recuperare i rifiuti in maniera tale da avviarli al riciclo, nonché le quantità degli stessi e il relativo codice CER. L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana, ed opera di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il minor conferimento di rifiuti al servizio comunale.

Articolo 19

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 20

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Sono esclusi dalla tassazione i locali occupati da associazioni di tipo assistenziale senza fine di lucro operanti sul territorio comunale (*la copertura finanziaria viene garantita con fondi di bilancio attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa*).
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, ossia per le utenze situate ad una distanza superiore ad 1 Km dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, la TARI è dovuta nella misura del 40 %.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 21

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE – EMERGENZA COVID - 19

1. Per il solo anno 2020, in conformità alla delibera ARERA n. 158/2020, alle utenze non domestiche di cui sia stata disposta la chiusura e la successiva riapertura, con provvedimenti governativi emessi a seguito dell'emergenza COVID-19, sono applicate le riduzioni della quota variabile della tariffa in proporzione ai giorni di chiusura, come di seguito specificato:

Cat.	Descrizione ex dPR 158/99	CODICE ATECO INDICATIVO	GG. DI CHIUSURA	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
1	Musei,	91.02	71	19%
	Biblioteche	91.01	71	19%
	Scuole	85	>120	35%
	Associazioni	94	56	15%
	Luoghi di culto	94.91	71	19%
2	Cinematografi e teatri	59.14-90.04	99	27%
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta		0	0%
4	Campeggi		0	0%
	Distributori di carburante		0	0%
	Impianti sportivi	93.11-93.12- 93.13	76	21%
5	Stabilimenti balneari	93.39.20	0	0%
6	Esposizioni e autosaloni	45.11	53	15%
7	Alberghi con ristorante	55.1	67	18%
8	Alberghi senza ristorante, bed and breakfast	55.1	67	18%
9	Case di cura e riposo, Caserme, Altre collettività	86.10-87.30	0	0%
10	Ospedali	86.10	0	0%
11	Uffici, agenzie,		67	18%
12	Banche, istituti di credito	K64	0	0%



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

	Studi professionali	M da 69 a 75- Q 86.2	0	0%
13	Negozi di abbigliamento commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	47.71	33	9%
	Negozi di libreria	47.61	33	9%
	Negozi di cartoleria	47.62.20	33	9%
	Negozi di abbigliamento, calzature e altri beni durevoli	47.72-47.71	67	18%
	Negozi elettrodomestici articoli medicali e ortopedici		0	0%
	Negozi di ferramenta	47.52.10	0	0%
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	47.62.10- 47.73-47.26	0	0%
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	47.53.11- 47.51.10- 47.53.12- 47.71.50- 47.79.20	67	18%
16	Banchi di mercato beni durevoli	47.82-47.89	67	18%
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri, estetista, lavanderie	96.02	67	18%
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti		42	12%
19	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista	45	0	0%
20	Attività industriali con capannone di produzione		42	12%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici		42	12%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	56	67	18%
23	Mense, birrerie hamburgerie	56.2	67	18%
24	Bar, caffè; pasticceria	56	67	18%
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	47.11.20- 47.24-47.22- 47.29	0	0%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0	0%
27	Ortofrutta, pescheria	47.21-47.23	0	0%
	Fiori e piante	47.76.10	53	15%
	Pizza al taglio	56.10.20	53	15%
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10	0	0%
29	Banchi mercato generi alimentari	47.81	0	0%



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

30	Discoteche, night club, sale da ballo	93.29.10	>120	35%
----	---------------------------------------	----------	------	-----

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono riconosciute automaticamente e vengono finanziate ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013.

Articolo 22 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero con le altre modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Il comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento contenente l'importo dovuto l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
4. Il numero delle rate e i relativi termini di scadenza vengono fissati con l'atto deliberativo di Consiglio Comunale con il quale vengono stabilite le tariffe, comunque nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come previsto dal successivo articolo 28 comma 4, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1 comma 695 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., l'applicazione degli interessi ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative. L'emissione dell'avviso di accertamento non è preclusa dall'eventuale mancato recapito del sollecito di cui sopra.

Articolo 23 VERSAMENTI MINIMI ED INTERESSI

1. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 (cinque/00) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

2. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale senza alcuna maggiorazione, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente ai precedenti prelievi adottati dal Comune di Castelfidardo quali nello specifico la TARSU di cui al Capo III del D.lgs. 507/1993 e la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011).
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - i. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - ii. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - iii. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata: direttamente, o a mezzo posta con raccomandata A/R, o a mezzo fax, allegando copia del documento di identità, o a mezzo posta elettronica, o a mezzo PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, ed infine alla data di invio del mittente risultante dal rapporto di ricezione, nel caso di posta elettronica o PEC.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 25 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

Pagina 17 di 21



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

1. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (*dati anagrafici, residenza, codice fiscale*) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi del dichiarante (*dati anagrafici, residenza, codice fiscale*) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (*dati del rappresentante legale, denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, il tipo di attività svolta, codice ATECO dell'attività, sede legale*);
 - b) l'ubicazione la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
 - d) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni o agevolazioni.

Articolo 26 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dall'articolo 23 comma 2, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 23 comma 1.

Articolo. 27 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo. 28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole posizioni contributive, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra oltre ad essere appositamente autorizzato, dovrà esibire apposito documento di riconoscimento. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera 12,00 (dodici/00) euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Articolo 29 SANZIONI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 30 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.;sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 Legge. 160/2019 e s.m.i..

Articolo. 31 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Articolo. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Articolo. 33 NORMA DI RINVIO



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo. 34 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.